

STATUTO

POSEIDON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIAREGGIO LU VIA FOSSO
MATELLI SNC

Numero REA: LU - 165408

Codice fiscale: 01703900462

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" N° 14.099/6.152	
	STATUTO	
	denominazione sede durata	
	ART. 1 DENOMINAZIONE -SEDE	
	E' costituita, con sede nel Comune di Viareggio (LU), la So-	
	cietà cooperativa denominata "Poseidon Società cooperativa	
	sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per	
	azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	ART. 2 DURATA	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	scopo oggetto.	
	ART. 3 SCOPO	
	La Cooperativa, promossa dal C.E.I.S. Centro Italiano di So-	
	lidarietà, "gruppo giovani e comunità" con sede in Lucca,	
	si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini	
	di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione	

	umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	"lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate".	
	La cooperativa si ispira ai principi di mutualità, di solida-	
	rietà, di democraticità, di impegno ed equilibrio della re-	
	sponsabilità rispetto ai ruoli. Operando secondo questi prin-	
	cipi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la	
	solidale partecipazione della base sociale e di tutto il	
	gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, e-	
	conomici, educativi. A tal fine la Cooperativa si propone di	
	svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività	
	finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, profes-	
	sionale, nonchè all'inserimento sociale e lavorativo, di per-	
	sone socialmente svantaggiate.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone	
	di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	

	strutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	ART. 4 OGGETTO	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	a)- cantieristica navale, rimessaggio e manutenzione navale;	
	b)- impiantistica: falegnameria, idraulica, elettrica, mecca-	
	nica;	
	c)- attrezzatura, manutenzione e pulizia di aree verdi, lavo-	
	ri di giardinaggio, agricoltura in genere e allevamento del	
	bestiame;	
	d)- costruzione, ristrutturazione e manutenzione fabbricati e	
	opere pubbliche, lavori stradali, movimento terra, lavori di	
	bonifica, pulizia e manutenzione strade, fossi e parchi;	
	e)- assemblaggi di qualsiasi genere in conto terzi;	
	f)- trasporti e consegne di materiale vario conto terzi;	
	g)- gestione parcheggi e depositi materiali e mezzi;	
	h)- servizi turistici: strutture ricettive, percorsi guidati,	
	accoglienza e informazioni, gestione arenili, parchi, impian-	
	ti sportivi e di divertimento;	
	i)- somministrazione di alimenti e bevande e gestione mense;	
	j)- gestione di corsi professionali e di specializzazione;	
	k)- servizi di rilevamento e statistica;	
	l)- servizi di sorveglianza, biglietteria, pubblicità, accom-	
	pagnamento;	
	m)- raccolta, trasporto, selezione e smaltimento rifiuti e	

	servizi connessi;	
	n)- noleggio a terzi, con o senza assistenza del relativo o-	
	peratore, delle attrezzature e mezzi della società;	
	o)- gestione di canili e/o strutture per ricovero ed assi-	
	stenza agli animali domestici.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od	
	affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli at-	
	ti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque,	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale	
	e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà	
	effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con ap-	
	posito regolamento.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	fra i non soci sotto ogni forma.	
	SOCI	
	ART. 5 NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire e che abbiano maturato una capacità professio-	
	nale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini so-	

	ciali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi sociali, anche in relazione alle strategie imprendi-	
	toriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'ero-	
	gazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesi-	
	stenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che pre-	
	stino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono	
	iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro nu-	
	mero non può comunque superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi del-	
	l'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fi-	
	siche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa.	
	ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	

	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a)- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domi-	
	cilio, cittadinanza;	
	b)- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Rego-	
	lamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Or-	
	ganismi sociali;	
	c)- impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;	
	d)- ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere	
	che non dovranno comunque mai essere inferiori al minimo sta-	
	bilito dall'atto costitutivo, nè superiori al limite massimo	
	fissato dalla Legge.	
	I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione	
	della effettiva attività svolta, della eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonchè del	
	tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende	
	instaurare in conformità con il presente statuto e con l'ap-	
	posito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.	
	I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai	
	punti a)-, dovranno indicare:	
	1)- ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, gene-	
	ralità del legale rappresentante;	
	2)- oggetto sociale e certificato di iscrizione alla	
	C.C.I.A.A.;	

	3)- estratto della delibera contenente la richiesta di ammis-	
	sione a socio;	
	4)- certificazione attestante che la società non è sottoposta	
	a procedure concorsuali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro	
	sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale. La delibera	
	di ammissione viene comunicata al socio e diventa efficace	
	con l'iscrizione nel libro dei soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà	
	instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce alla	
	relativa disciplina contenuta nel regolamento.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la re-	
	lativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione	
	si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di	
	amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto sta-	
	bilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	

	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le	
	modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali	
	privilegi attribuiti.	
	ART. 7 OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a)- all'immediato versamento della tassa di ammissione, che	
	non sarà restituita in alcun caso;	
	b)- a sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6;	
	c)- a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori, con le	
	modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;	
	d)- a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato del-	
	l'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	ART. 8 DIVIETI	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori, di prestare lavoro a	
	favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizza-	

	zione del consiglio di amministrazione che può tener conto	
	delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro.	
	ART. 9 DIRITTI DEI SOCI	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo	
	del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un	
	ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli	
	stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se e-	
	siste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresen- tante, eventualmente assistito da un professionista di sua fidu-	
	cia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	ART. 10 SOCI SPECIALI	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a)- alla loro formazione professionale;	
	b)- al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a)- del comma 1, il consiglio di	

	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che debbano completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b)- del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione, in misura comunque non supe-	
	riore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	

	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	

	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la de-	
	libera di ammissione in qualità di socio ordinario all'intere-	
	ressato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal-	
	l'articolo 6.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'articolo 13.	
	RECESSO DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ART. 11 RECESSO	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, deca-	
	denza, esclusione e per causa di morte.	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il so-	
	cio cooperatore:	
	a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro su-	
	bordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qual-	
	siasi motivo;	
	c)- in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'at-	

	tività cooperativa, con un preavviso stabilito dal contratto	
	di lavoro; il mancato preavviso darà luogo ad una penale cor-	
	rispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non	
	effettuate.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo ar-	
	ticolo 45.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	ART. 12 DECADENZA	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci cooperatori:	
	a)- interdetti o inabilitati o falliti;	
	b)- nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una	
	delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente	
	art. 5;	
	c)- che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimis-	
	sioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano	

	dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro	
	rapporto di lavoro;	
	d)- che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	e)- di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere	
	diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque	
	raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della Coopera-	
	tiva, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla decadenza	
	i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino nelle condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	ART. 13 ESCLUSIONE	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti del socio cooperatore:	
	A)- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	B)- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	

	C)- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali	
	sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la Cooperativa;	
	D)- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	E)- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento come delimitato dal-	
	l'articolo 1455 del C.C.;	
	F)- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi;	
	G)- che abbia subito condanne che comportino l'interdizione	
	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	H)- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	I)- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	J)- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autoriz-	
	zazione del Consiglio di amministrazione;	
	K)- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche mora-	
	li, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e di-	
	sordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estra-	
	nei all'interesse della cooperativa.	
	Nei casi di cui alle lettere F e G il Consiglio di Ammini-	

	strazione può derogare dall'esclusione motivando il caso sot-	
	to l'aspetto sociale per il recupero del soggetto interessato.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci.	
	ART. 14 PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO, DECADENZA ED E-	
	SCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari me-	
	diate raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto,	
	mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del-	
	l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del prece-	
	denti articoli 3 e 6.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure ar-	
	bitrali di cui all'articolo 45.	
	ART. 15 LIQUIDAZIONE DEI SOCI	
	I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il dirit-	
	to al rimborso del capitale da essi effettivamente versato,	
	ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli	
	31 e 27 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge	
	59/92; ristorno), la cui liquidazione eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	

	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 27 a titolo	
	di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente	
	agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque an-	
	ni.	
	In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta	
	scritta dell'interessato.	
	ART. 16 MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimbor-	
	so della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si	
	matura nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo.	
	ART. 17 MODALITA' LIQUIDAZIONE	
	I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre	
	l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti	
	articoli.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, compro-	
	vanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomi-	

	na di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrive-	
	no a favore del fondo di riserva.	
	Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari	
	ART. 18 SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di	
	cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè	
	le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e	
	6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento.	
	ART. 19 CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-	
	rimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28 del pre-	

	sente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la par-	
	te restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	ART. 20 TRASFERIMENTO AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di manca-	
	to gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indi-	
	carne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio	
	sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipa-	

	zione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordi-	
	nari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346, comma 1.	
	ART. 21 AZIONI E DIRITTI DEI SOCI FINANZIATORI	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la	
	quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'e-	
	missione e le modalità di esercizio del diritto di opzione	
	dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli	
	amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in confor-	
	mità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e	
	in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari	
	dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere	
	specificata su proposta motivata degli amministratori.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più	
	di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	

	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la mi-	
	sura consentita, applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonchè di un liquidatore in caso di scioglimento della coope-	
	rativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti	
	spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione del-	
	l'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci fi-	
	nanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	ART. 22 PRIVILEGI	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 21.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coopera-	
	tori, in qualità di soci finanziatori, non può essere supe-	
	riore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi	
	dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.-	

	La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanzia-	
	tori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a	
	riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra	
	capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimo-	
	nio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valo-	
	re delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia	
	della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la ri-	
	serva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di i-	
	scrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dal-	
	la legge, la deliberazione di emissione delle azioni può e-	
	scludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore.	

	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corri-	
	spondente al valore nominale e alla quota parte di riserve	
	divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da so-	
	vrapprezzo.	
	ART 23 PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Coopera-	
	tiva può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche	
	al portatore se interamente liberate, prive del diritto di	
	voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privile-	
	gi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	

	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui all'alinea del presente artico-	
	lo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa	
	e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assi-	
	stere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le	
	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della	
	Società.	
	ART. 24 ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in as-	
	semblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-	
	zioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	

	guenti, C.C., in quanto compatibili con le successive dispo-	
	sizioni del presente Statuto.	
	ART. 25 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va può emettere obbligazioni nonchè strumenti finanziari di	
	debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410	
	e seguenti, cod. civ.-	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario	
	le modalità di circolazione	
	i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi	
	il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge e dal precedente art. 24.	
	trattamento economico dei soci cooperatori	
	ART. 26 REGOLAMENTO	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	

	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art.	
	6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parame-	
	tri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.	
	ART. 27 RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	

	mento, i quali in via generale debbono considerare la qualità	
	e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di	
	erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle	
	retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a)- in forma liquida;	
	b)- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	c)- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai	
	precedenti articoli.	
	patrimonio sociale	
	ART. 28 PATRIMONIO	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	da un numero illimitato di azioni dei soci operatori, cia-	
	scuna del valore di 25 euro;	
	dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	euro 25;	
	dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di eu-	
	ro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico	
	o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;	
	dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del va-	
	lore di euro 25, destinate alla realizzazione di programmi	
	pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	

	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziato-	
	ri), formate ai sensi dell'articolo 22;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 29 VERSAMENTO AZIONI	
	Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente:	
	a)- almeno il 50%, all'atto della sottoscrizione;	
	b)- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni uno.	
	ART. 30 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consi-	
	glio d'amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusiva-	
	mente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.	
	Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stes-	
	so abbia i requisiti previsti dai precedenti articoli.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di ammi-	
	nistrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla	
	entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i	
	successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare	
	le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.	
	La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi del-	
	l'art. 2346, comma 1.	
	ART. 31 BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	

	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 27 e, successivamente sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a)- a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c)- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d)- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effetti-	
	vamente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e)- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finan-	
	ziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	

	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal	
	presente statuto;	
	f)- la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo 27, è consentita solo una volta effettua-	
	te le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere	
	a), b) ed e).	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 32 ASSEMBLEE	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver	
	luogo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.	
	ART. 33 MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordina-	
	rie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione	
	via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevi-	
	mento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del	
	rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti fi-	
	nanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima	
	dell'adunanza In alternativa, l'avviso può essere pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale o nel quotidiano "Il Tirreno" o "La	

	Nazione".	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta gior-	
	ni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un	
	decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non	
	vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di con-	
	trollo.	
	ART. 34 ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea Ordinaria:	
	A)- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	B)- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto	
	della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di	
	strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da con-	
	sentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale	
	del numero di amministratori loro spettante;	
	C)- può determinare eventuali gettoni di presenza da corri-	
	spondere agli amministratori, per la loro attività collegia-	
	le, e la retribuzione annuale dei sindaci;	
	D)- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previ-	

	ste per le assemblee straordinarie;	
	E)- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	F)- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 27 del presente statuto;	
	G)- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	H)- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	
	I)- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi	
	giorni, ed eccezionalmente, ricorrendo le condizioni di cui	
	all'articolo 2364 c.c. certificate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione in sede di relazione sulla gestione entro i cento-	
	ottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio socia-	
	le.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato	
	della Cooperativa;	

	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del pre-	
	sente statuto.	
	ART. 35 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che	
	sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui oc-	
	correrà la presenza diretta o per delega della metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5	
	dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	ART. 36 VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione.	
	ART. 37 DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio co-	
	operatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quo-	
	ta posseduta.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente	

	statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente	
	statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di 2 deleghe.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni	
	e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.-	
	La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni	
	cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno	
	partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assem-	
	blea, senza diritto al voto.	
	ART. 38 VERBALI	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal notaio.	
	ART. 39 ASSEMBLEE SEPARATE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	

	colo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee sepa-	
	rate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate	
	nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il ter-	
	mine di preavviso deve essere rispettato per la prima assem-	
	blea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-	
	guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee	
	separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezio-	
	ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano se-	
	di secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere	
	create anche in zone prive delle strutture suddette, quando	
	per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto	
	opportuno per gli organi della cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero infe-	
	riore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si	
	riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio	
	di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione	
	più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea ge-	
	nerale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assem-	
	blee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano	
	oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'as-	
	semblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da	

	apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale	
	deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle	
	minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato al-	
	l'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	ART. 40 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da n° 3 (tre) a n°	
	9 (nove) consiglieri. I soci sovventori, o mandatarî delle	
	persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati	
	amministratori; la maggioranza degli amministratori deve es-	
	sere comunque costituita da soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente	
	statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affi-	
	data anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti	
	alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interes-	
	se che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in con-	
	formità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da ap-	
	posito regolamento elettorale.	
	I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.	

	Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed se lo ri-	
	tiene opportuno il Vice Presidente; Il Consiglio di Ammini-	
	strazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce	
	tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure	
	quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è con mezzo idoneo a garantire la prova del	
	ricevimento da parte di ciascun consigliere, non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a)- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b)- redigere bilanci consuntivi e preventivi;	
	c)- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d)- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permu-	
	tare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più am-	
	pie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare al-	
	le ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione com-	

	preso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico	
	e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, an-	
	che allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cam-	
	biari e cartolari in genere;	
	e)- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la coo-	
	perativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	f)- assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	g)- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	h)- relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che	
	si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di am-	
	ministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	i)- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-	

	ministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per	
	disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati	
	all'Assemblea generale.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal-	
	l'articolo 2381, comma 4, c.c. nonchè i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio	
	di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegia-	
	le nei casi in cui oggetto della decisione siano la remune-	
	razione della prestazione mutualistica, il ristorno, il con-	
	ferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'a-	
	zienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	ART. 41 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	C.C.-	
	ART. 42 IL PRESIDENTE	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	

	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e	
	professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente, se	
	nominato.	
	ART. 43 IL COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanzia-	
	tori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	

	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	

	ART. 44 CONTROLLO CONTABILE	
	Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, è	
	esercitato da un revisore contabile (o da una società di re-	
	visione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.	
	civ.	
	ART. 45 COLLEGIO ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad ec-	
	cezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in	
	cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla no-	
	mina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	

	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Si applica il disposto dell'articolo 34 del presente statuto.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 46 SCIoglimento	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori.	
	ART. 47 DEVOLUZIONE PATRIMONIO	
	In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale ef-	
	fettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmen-	
	te maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di	
	promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 48 REGOLAMENTI INTERNI	
	Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di	
	Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assem-	
	blea.	
	ART. 49 CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Indice:	
	ART. 1 DENOMINAZIONE -SEDE	